

4. rileva dalla relazione della Corte che gli errori riscontrati a seguito della verifica ex post di un campione di operazioni del 2015 relative a sovvenzioni comportano, previa correzione per il versamento in eccesso dei suddetti rimborsi a tasso fisso, un tasso di errore residuo del 2 % per le operazioni del 2014 relative a sovvenzioni; apprende che, secondo la Corte, il tasso di errore combinato relativo agli errori riscontrati nella verifica ex post e ai rimborsi a tasso fisso corrisponde al 4,9 % delle spese totali dell'Istituto nel 2015, motivo per cui la Corte ha elaborato un giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti dell'Istituto;
5. constata, tuttavia, che le convenzioni di sovvenzione dell'Istituto sono state basate sull'invito annuale a presentare i piani di attività delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) per il 2014, lanciato dall'Istituto nell'aprile 2013; osserva inoltre che, conformemente alle norme finanziarie dell'Istituto vigenti all'epoca nonché all'articolo 189 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione <sup>(1)</sup>, l'invito dell'Istituto consentiva ai beneficiari di sovvenzioni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 75, paragrafo 8, del regolamento finanziario dell'Istituto di stabilire i rispettivi bilanci dei progetti per le attività programmate per il 2014 avvalendosi del rimborso forfettario del 40 % per i costi indiretti; osserva che le CCI che hanno partecipato all'invito dell'aprile 2013 si sono basate su tale disposizione nell'elaborazione e nella presentazione della proposta;
6. osserva, inoltre, che in seguito alla valutazione dei piani di attività del 2014 da parte di esperti esterni, il comitato direttivo dell'Istituto ha deliberato in merito allo stanziamento di finanziamenti alle CCI per il 2014 in data 5 dicembre 2013, prima dell'adozione delle norme relative a Orizzonte 2020; apprende dall'Istituto che le convenzioni di sovvenzione del 2014 sono state concluse nel rispetto delle condizioni iniziali dell'invito annuale;
7. ritiene che le misure transitorie previste all'articolo 57, paragrafo 2, delle norme relative a Orizzonte 2020 non siano state concepite soltanto per l'assistenza prestata nell'ambito del settimo programma quadro, ma dovessero riguardare anche altre azioni in corso nel campo della ricerca e dell'innovazione soggette alle norme relative a Orizzonte 2020 dopo la sua entrata in vigore, com'è il caso delle convenzioni di sovvenzione dell'Istituto del 2014; sottolinea che le misure transitorie previste all'articolo 57 delle norme relative a Orizzonte 2020 hanno lo scopo di apportare certezza giuridica e garantire la continuità del quadro giuridico applicabile al momento dell'avvio delle azioni in questione; constata che le successive convenzioni di sovvenzione dell'Istituto rispettano le norme vigenti relative a Orizzonte 2020, in particolare per quanto concerne l'applicazione del tasso forfettario del 25 % per il rimborso dei costi indiretti ammissibili legati alle sovvenzioni, e che l'Istituto non poteva adottare ulteriori misure correttive a tal riguardo; osserva altresì che l'eventuale tentativo di recuperare i fondi ritenuti irregolari dalla Corte potrebbe indurre molti dei beneficiari dell'Istituto a tentare azioni legali, che rischierebbero di compromettere notevolmente la reputazione dell'Istituto, come pure di Orizzonte 2020 e della Commissione nel suo insieme;

#### Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

8. constata dalla relazione della Corte che, nel 2015, l'Istituto ha informato le CCI che il proprio contributo finanziario nei primi cinque anni (2010-2014) non aveva superato il limite del 25 % delle loro rispettive spese complessive; osserva, inoltre, che la definizione inadeguata delle attività complementari delle CCI («KCA») ha impedito di valutare in maniera chiara se i costi associati alle KCA debbano essere accettati o meno nel contributo massimo dell'Istituto; constata che l'Istituto e la Commissione hanno accettato la raccomandazione della Corte di eliminare la condizione di finanziamento del 25 % al fine di alleviare l'onere della rendicontazione operativa e finanziaria a carico dei partner delle CCI; constata che, fino all'adozione di tale modifica, l'Istituto è tenuto ad attenersi alla base giuridica applicabile;

#### Gestione finanziaria e di bilancio

9. rileva dai conti definitivi dell'Istituto che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2015 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio autorizzato del 90,58 %, in calo del 3,55 % rispetto al 2014; osserva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 96,49 %, il che rappresenta un aumento del 4,02 % rispetto al 2014;
10. rileva che, secondo la relazione della Corte, l'Istituto, sebbene sia autorizzato a reimputare gli stanziamenti non utilizzati ai bilanci dei tre anni successivi, non ha adattato la propria procedura in tempo per reimputare 26,6 milioni di EUR disponibili dalle convenzioni di sovvenzione del 2014 ai bilanci per gli esercizi 2015-2017; osserva, inoltre, che questi stanziamenti discendono da un impiego dei fondi, da parte delle CCI, inferiore alle attese; apprende che l'Istituto ha eseguito un riesame del bilancio nel 2015 e ha chiesto alle CCI di rivedere

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (G.U. L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

